



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI FERRARA**

**SEZIONE CIVILE**

Il Giudice del Tribunale Ordinario di Ferrara, SEZIONE CIVILE, dott.  
Mauro Martinelli, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1509/2025 del R.A.C.C. in  
data 08/08/2025, introdotta

d a

- [REDACTED]  
[REDACTED] con il patrocinio dell'avv.  
BULDRINI LORENZO, elettivamente domiciliati presso lo studio del  
difensore

**ATTORI**

c o n t r o

- **RED SEA SPV S.R.L.** (C.F. 04938320266), in persona del legale  
rappresentante *pro tempore*, con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]  
[REDACTED] elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore

**CONVENUTA**

avente per oggetto: **Opposizione a precetto (art. 615, 1 comma c.p.c.)**,  
viste le conclusioni assunte dalle parti alla udienza del 04/06/2026

**CONCLUSIONI**

- per [REDACTED]: *“Voglia l'Ill.mo  
Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione  
disattesa, accogliere le conclusioni di seguito precisate:*



**In via principale:** accertare e dichiarare l'inapplicabilità contrattuale della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. contenuta nel contratto di mutuo e nel relativo capitolato, stante la qualifica di consumatori degli opposenti; per l'effetto, dichiarare la parte opposta decaduta da ogni azione nei confronti dei fideiussori [REDACTED]

[REDACTED] per violazione del termine di cui all'art. 1957 c.c. e, conseguentemente, dichiarare l'estinzione della garanzia fideiussoria.

**In subordine:** accertare e dichiarare la nullità, siccome vessatoria ai sensi degli artt. 33 e 36 del D.Lgs. 206/2005, della medesima clausola di deroga; per l'effetto, dichiarare la parte opposta decaduta da ogni azione nei confronti dei fideiussori per violazione del termine di cui all'art. 1957 c.c. e, conseguentemente, dichiarare l'estinzione della garanzia fideiussoria e respingere ogni domanda proposta nei confronti degli opposenti.

**Con vittoria di spese e compensi professionali** del presente giudizio come da nota spese che si deposita unitamente al presente atto, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge”.

**- per RED SEA SPV S.R.L.:** “Che il Giudice dell'Esecuzione Voglia:

Rigettare l'opposizione proposta dai sig.ri [REDACTED]  
[REDACTED] per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, revocare la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.

Con vittoria di spese e competenze ed onorari di lite”.

### **RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione, notificato in data 8 agosto 2025, [REDACTED]  
[REDACTED] hanno convenuto in giudizio la “Red Sea SPV S.r.l.”, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, proponendo opposizione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., avverso l'atto di precetto loro notificato in data 29 luglio 2025, con il quale era stato intimato il pagamento della somma di euro 131.040,85, in forza di contratto di mutuo fondiario ipotecario, stipulato in data 8 ottobre 2008 a rogito del



notaio [REDACTED] nell'ambito del quale gli odierni opposenti avevano prestato garanzia fideiussoria in favore dell'istituto mutuante, quale obbligazione accessoria rispetto a quella assunta dai debitori principali.

Gli opposenti hanno dedotto che l'azione esecutiva minacciata dalla creditrice traeva origine dal recesso esercitato dalla banca dal contratto di mutuo, comunicato con raccomandata del 18 aprile 2016, a seguito dell'inadempimento dei debitori principali, e che, nonostante ciò, la prima iniziativa giudiziale utile al fine di conservare la garanzia fideiussoria sarebbe stata intrapresa soltanto con la notifica di atto di pignoramento immobiliare in data 23 febbraio 2021, ossia ben oltre il termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c. per proporre le opportune istanze nei confronti del debitore principale.

Sulla base di tali premesse, gli opposenti hanno eccepito, in via principale, l'intervenuta decadenza della creditrice dal diritto di agire nei confronti dei fideiussori, assumendo che la clausola contrattuale di deroga all'art. 1957 c.c., contenuta nell'art. 12 *bis* del contratto di mutuo, non fosse applicabile nei loro confronti in quanto rivestivano la qualità di consumatori (ai sensi dell'art. 12 *bis* lett. q) che deroga l'art. 12 *bis* lett. f), e che, in ogni caso, la medesima clausola dovesse ritenersi nulla per vessatorietà ai sensi della disciplina di cui al Codice del Consumo, non risultando oggetto di specifica trattativa individuale.

Gli stessi opposenti hanno inoltre rappresentato, ai fini cautelari, la sussistenza dei presupposti per la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, in ragione sia della fondatezza delle eccezioni prospettate sia del rischio derivante dall'eventuale esecuzione in pendenza di giudizio.

Instaurato il contraddittorio, con decreto in data 11 agosto 2025 il giudice ha sospeso l'efficacia esecutiva del titolo *inaudita altera parte*,



riservando ogni ulteriore valutazione all'esito della prima udienza di comparizione delle parti.

Si è costituita in giudizio la Red Sea SPV S.r.l., contestando integralmente le deduzioni avversarie e chiedendo il rigetto dell'opposizione.

In particolare, la convenuta ha sostenuto, da un lato, che la clausola contrattuale di deroga all'art. 1957 c.c. fosse pienamente valida ed efficace anche nei confronti dei fideiussori, non risultando esclusa per i consumatori (posto che l'art. 12 bis lett. q) rende inapplicabile al consumatore solo alla lett. f) Il comma, ovvero alla deroga all'art. 1955 c.c., e non anche al primo comma che disciplina la deroga all'art. 1957 c.c.), e, dall'altro lato, che, in ogni caso, difettassero i presupposti per ritenere la clausola vessatoria o comunque invalida, deducendo altresì che il contratto non fosse stato concluso mediante moduli o formulari, ma attraverso stipulazione in forma di atto pubblico, con conseguente onere a carico degli opposenti di provare l'eventuale predisposizione unilaterale del contenuto contrattuale.

La convenuta ha inoltre insistito per la revoca della sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, contestando sia la sussistenza del *fumus boni iuris* sia quella del *periculum in mora*, e ribadendo la piena legittimità dell'azione intrapresa nei confronti dei fideiussori.

All'udienza di prima comparizione del 8 gennaio 2026 il giudice ha confermato il provvedimento di sospensione già adottato in via cautelare, ritenendo di dover approfondire nel merito le questioni sollevate dalle parti, con particolare riferimento alla qualificazione soggettiva degli opposenti e alla validità della clausola contrattuale oggetto di contestazione.

La causa è stata quindi istruita mediante produzioni documentali e l'escussione del testimone notaio  il quale è stato



esaminato all'udienza del 25 marzo 2026, riferendo circa le modalità di formazione dei contratti di mutuo e delle relative fideiussioni e circa la prassi seguita dagli istituti di credito nella predisposizione dei testi negoziali.

All'esito dell'istruttoria il giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione e, con provvedimento del 25 marzo 2026, ha fissato per la discussione orale l'udienza del 4 giugno 2026, assegnando alle parti termine per il deposito di memorie autorizzate.

Le parti hanno quindi depositato memorie conclusive, nelle quali hanno ribadito le rispettive difese, insistendo, gli opposenti, per l'accoglimento dell'opposizione e la declaratoria di estinzione della garanzia fideiussoria per intervenuta decadenza della creditrice, e, la convenuta, per il rigetto integrale delle domande avversarie e per la revoca della sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.

All'udienza del 4 giugno 2026, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

\*\*\*

## **1. GLI ELEMENTI NON CONTROVERSI**

Dalla disamina delle allegazioni, con applicazione dell'art. 115 c.p.c., e degli elementi probatori documentali possono darsi per provati sia la qualifica di consumatori dei fideiussori, sia l'intervenuta decadenza dal diritto di agire nei confronti dei garanti per decorso del termine semestrale, nell'ipotesi di applicazione dell'art. 1957 c.c., posta la data di esigibilità del credito (18 aprile 2016 a seguito del recesso) e quella del primo atto esecutivo (23 giugno 2021).

La motivazione deve conseguentemente focalizzarsi esclusivamente sulla valenza derogatoria dell'art. 1957 c.c. del contratto di fideiussione.

## **2. SULLA ESCLUSIONE PATTIZIA DELLA DEROGA ALL'ART. 1957 C.C.**



Nell'atto introduttivo, gli attori hanno dedotto l'inapplicabilità dell'art. 12 *bis* lett. f) – derogatorio della disciplina di cui all'art. 1957 c.c. – sul presupposto dell'operatività della lett. q), la quale, tuttavia, come puntualmente eccepito dalla parte convenuta, esclude solo l'applicabilità del II comma della lett. f) – derogatorio dell'art. 1955 c.c. – e non del primo comma – derogatorio dell'art. 1957 c.c. -.

Nella memoria di cui all'art. 171 *ter* n. 3 c.p.c. gli attori hanno allegato una diversa giustificazione contrattuale dell'assunto: l'applicazione dell'art. 6 delle condizioni generali del contratto; circostanza ritenuta preclusa dalla controparte, oltre che infondata.

Orbene, tale preliminare profilo appare decisivo.

Trattandosi di eccezione basata sul contratto e relativi allegati tempestivamente depositati, non può profilarsi alcuna preclusione processuale, posto che non inerisce la allegazione di un fatto – rispetto alla quale vige il limite di cui alla memoria ex art. 171 *ter* in. 1 c.p.c. -, ma l'effetto delle previsioni contrattuali (sempre valutabile dal Giudice).

In altri termini, premesso che l'inoperatività della clausola è stata allegata fin dall'atto di citazione, l'evocazione della disposizione contrattuale inerisce l'ambito di rilievo di una eccezione in senso lato, rilievo che può sempre essere effettuato – anche d'ufficio (cfr. Cass. S.U. n. 10531/2013) – e che sfugge persino dalla applicazione dell'art. 101 c.p.c. (cfr. Cass., 8989/2026).

Nel merito, deve poi rilevarsi come l'art. 2 del contratto di mutuo, difformemente da quanto asserito dalla convenuta nella memoria conclusiva, espressamente preveda l'applicazione delle condizioni generali del contratto (*"il mutuo [...] è regolato dalle condizioni e dai patti contenuti nel presente contratto e nel "capitolato delle condizioni generali di contratto per i finanziamenti ipotecari che [...] si allega"*) evidentemente rendendo direttamente operativo l'art. 6 che, in relazione



alla deroga della osservanza dei termini di cui all'art. 1957 c.c., afferma la non applicabilità al consumatore.

Il fatto poi che l'art. 12 *bis* lett. q) non preveda espressamente un richiamo al primo comma della lett. f) appare allora un refuso negoziale, da interpretarsi, nel contrasto tra clausole contrattuali, ai sensi dell'art. 35, II comma del Codice del Consumo (ovvero che, in caso di dubbio, prevalga l'interpretazione più favorevole al consumatore).

### **3. (IN VIA SUBORDINATA) SULLA VESSATORIETA' DELL'ART. 12 BIS LETT. F)**

Pur potendosi arrestare la motivazione – in base al principio giurisprudenziale della ragione più liquida – deve darsi conto che anche la prospettazione attorea subordinata è fondata.

Infatti, fermo restando la natura vessatoria della clausola che deroga all'art. 1957 c.c. (cfr. *ex multis* Cass., 27558/2023), parte convenuta non ha provato l'intervenuta trattativa con il consumatore eziologicamente connessa con la redazione della predetta clausola.

Sul punto si richiama quanto affermato dalla Suprema Corte in ordine alle regole probatorie *in subiecta materia*: “*in tema di contratti tra professionista e consumatore, la stipula del contratto per atto pubblico notarile non esclude l'applicabilità della disciplina di tutela di cui al d.lgs. n. 206 del 2005, in quanto l'intervento del notaio non implica, di per sé, che le clausole in esso contenute siano state oggetto di trattativa individuale seria ed effettiva, la cui prova, pertanto, resta a carico del professionista che ne deduca la sussistenza*”; Cass., n. 18834/2025<sup>1</sup>).

---

<sup>1</sup> “L'ultimo comma dell'art. 34 c. cons. dispone che nel contratto concluso mediante la sottoscrizione di moduli e formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali incombe sul professionista l'onere di provare che clausole ed elementi di clausola siano stati oggetto di specifica trattativa. Ciò non significa, tuttavia, che nel caso di contratti diversi da quelli standard incomba al consumatore che agisce in giudizio dare la prova negativa riguardo alla trattativa. Come è stato già chiarito da questa Corte, infatti, la trattativa non costituisce elemento costitutivo della vessatorietà, bensì rileva quale presupposto oggettivo di esclusione dell'applicazione della disciplina di tutela in questione: opera, cioè come fatto impeditivo; sicché, mentre incombe al consumatore che agisce in giudizio per la declaratoria di inefficacia della clausola allegare e provare che





*Ad abundantiam* si osserva che l'istruttoria ha altresì confermato la totale assenza di una trattativa, posto che il notaio  pur non ricordando specificamente la vicenda contrattuale in oggetto, ha affermato di non aver mai predisposto un contratto di mutuo, né di averlo modificato sulla base della comune volontà delle parti, quanto di aver sempre recepito pedissequamente il testo unilateralmente predisposto dall'istituto bancario (*"tutti i contratti di mutuo che sono stati da me formalmente redatti sono sempre stati il recepimento pedissequo delle minute predisposte dall'ufficio legale degli istituti bancari. Il mio controllo, pertanto, è sempre stato solo di natura formale sulla corretta indicazione delle parti, dei dati identificativi del bene e della eventuale assenza di clausole contrarie all'ordine pubblico. Preciso altresì che sistematicamente prima della sottoscrizione del mutuo è mia abitudine chiamare l'istituto*

---

*ricorrono i presupposti ed i requisiti necessari e sufficienti per pervenire alla declaratoria domandata, e cioè che il contratto è stato predisposto dal professionista che lo utilizza nel quadro della sua attività professionale, e che le clausole costituenti il contenuto del contratto corrispondono a quelle vessatorie di cui dell'art. 33, comma 2, e 36, comma 2, c. cons., compete in ogni caso al professionista dare la prova positiva di tale fatto impeditivo, integrato dallo svolgimento di una trattativa connotata dai connotati della individualità. La disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 34 cit. non deve quindi indurre a credere che la distribuzione dell'onere probatorio ivi prevista operi solo con riguardo ai negozi conclusi con l'uso di moduli o formulari: e difatti la giurisprudenza di questa Corte non distingue, con riguardo alla tematica che interessa, tra contratti standard e contratti predisposti per singoli affari. La regola non subisce deviazioni nella particolare ipotesi in cui il contratto sia concluso nella forma dell'atto pubblico. Questa Corte si è già pronunciata con riguardo all'ipotesi in cui il testo contrattuale venga predisposto, su incarico di una o di entrambe le parti, da un notaio o da altri professionisti, quali ad esempio un avvocato o un commercialista: si è rilevato, in proposito, che l'applicabilità della disciplina consumeristica può ritenersi in tal caso esclusa se e in quanto il consumatore abbia avuto la possibilità di concretamente incidere, anche provocandone la modifica o l'integrazione, sul contenuto del contratto da tali soggetti predisposto (Cass. 14 febbraio 2024, n. 4140). Il principio merita adesione con particolare riguardo alla fattispecie della stipula del contratto del consumatore nella forma dell'atto pubblico notarile. Se è vero, infatti, che la legge notarile (l. n. 89/1913) predispone particolari accortezze per la redazione dell'atto, imponendo ad esempio al notaio di indagare la volontà delle parti, di curare sotto la propria direzione e responsabilità la compilazione integrale dell'atto stesso (art. 47, comma 2), oltre che di darne lettura (art. 51, n. 8) e di assicurarne la sottoscrizione in margine di ciascun foglio (art. 51, n. 12), l'intervento del notaio non implica affatto che il contratto sia oggetto di trattativa, segnatamente, di una trattativa qualificata da individualità, serietà ed effettività. Nulla esclude che il testo della clausola vessatoria, per conosciuto dal consumatore e reso più chiaro dall'intervento del notaio, sia frutto di una imposizione unilaterale e non costituisca pertanto espressione di una trattativa che presenti le richiamate caratteristiche. La stipula del contratto con atto pubblico notarile non è in conclusione circostanza in sé idonea a far ritenere che una o più clausole del contratto stesso siano state oggetto di trattativa individuale, seria ed effettiva e non esime pertanto il professionista dal fornire una prova in tal senso".*





*bancario per accertarmi di chi in nome e per conto dello stesso viene presso il mio studio in quanto frequentemente i direttori di banca sono privi di potere modificativo del contenuto del contratto stesso").*

Il notaio ha altresì dato atto della corrispondenza tra la bozza di contratto depositata dalla parte e il testo definitivo corroborando quanto detto.

#### **4. SULLE SPESE DI LITE**

Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018 pubblicato nella G.U. del 26/04/2018 n. 96, ai valori medi con aumento per la pluralità di parti difese.

#### **P. Q. M.**

Il Tribunale di Ferrara, nella persona del Giudice Unico dr. Mauro Martinelli, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, nella causa n. **1509/2025 R.G.:**

1) **ACCERTATA** l'applicabilità dell'art. 1957 c.c., ai sensi dell'art. 6 delle condizioni generali del mutuo fondiario ipotecario stipulato in data 8 ottobre 2008 ( rogito del notaio [REDACTED]), **DICHIARA** la Red Sea SPV s.r.l. decaduta, ai sensi dell'art. 1957 c.c., da ogni azione nei confronti dei fideiussori [REDACTED] con conseguente estinzione della garanzia fideiussoria;

2) **CONDANNA** Red Sea SPV s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a rifondere a [REDACTED] le spese di lite del presente procedimento che si liquidano in € 884,00 per esborsi ed € 17.064,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfetarie pari al 15% sul compenso ex DM 37/2018, C.N.P.A. ed I.V.A.

Ferrara, il 20 giugno 2026

Il Giudice



Dr. Mauro Martinelli

